

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

Regolamento Didattico del Corso di Studio in Infermieristica (L-SNT/1)

Vigente a partire dall'a.a. 2024/2025

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi «Link Campus University» [*di seguito*: LCU] e disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studi [*di seguito*: CdS] in Infermieristica (L-SNT/1), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
2. Il CdS in Infermieristica (L-SNT/1), è attivato nella classe delle lauree L-SNT/1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Decreto 19 febbraio 2009). La denominazione in inglese del CdS è Nursing (Bachelor's degree in Nursing).
3. Il CdS è erogato in modalità convenzionale (in presenza).
4. La durata normale del corso è stabilita in tre anni.
5. Per conseguire la laurea la/lo studentessa/studente deve aver acquisito 180 crediti formativi universitari [*di seguito*: CFU].
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Infermieristica, classe delle lauree L-SNT1. A coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottoressa/dottore.

Art. 2 – Afferenza

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie (Dipartimento Legge 240/2010) [*di seguito*: Dipartimento].
2. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio [*di seguito* Consiglio] delibera sulle materie di propria competenza e, se previsto e necessario, trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'adozione della relativa delibera.

Art. 3 – Organi del CdS

1. Sono organi del CdS:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) la Giunta (ove presente);

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

- e) il Rappresentante delle/degli studentesse/studenti;
- f) il Gruppo AQ/Riesame;
- g) il Comitato di Indirizzo.

2. Il CdS può altresì dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 4 – Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio è l'organo organizzativo e di gestione del CdS, cui compete l'attuazione dei compiti assegnati dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:

- a) propone al Consiglio di Dipartimento ogni tre anni il Coordinatore del CdS individuato tra i docenti di ruolo preferibilmente del SSD di afferenza del CdS ovvero Professori di prima o di seconda fascia componenti il CdS medesimo;
- b) nomina ogni tre anni il Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio [*di seguito*: DAFPT];
- c) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione dell'assicurazione della qualità delle attività formative;
- d) delibera sull'organizzazione didattica del CdS;
- e) approva il percorso formativo individuale presentato dalla/dallo studentessa/studente nel rispetto dell'ordinamento del CdS;
- f) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- g) approva la Scheda di Monitoraggio Annuale [*di seguito*: SMA] e il Rapporto di Riesame Ciclico [*di seguito*: RRC], predisposti dal Gruppo AQ/Riesame.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti titolari di un insegnamento di base e caratterizzanti, come da elenco fornito annualmente al Coordinatore dal Manager didattico. Nelle more della modifica dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio integra la propria composizione con tutte/i le/i docenti titolari di insegnamento nel CdS, con i docenti del SSN convenzionati, e con i docenti a contratto. Al Consiglio partecipa di diritto il Rappresentante delle/gli studentesse/studenti.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, al netto di chi ha giustificato per iscritto la propria assenza.

4. In ogni riunione, il Consiglio sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo, su convocazione del Coordinatore ovvero ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.

6. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

7. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, per i quali l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo intestato al docente (@unilink.it).

8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

9. Il Consiglio deve approvare seduta stante il verbale della riunione, redatto dal segretario verbalizzante, ovvero approvarlo all'inizio della successiva riunione. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

10. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

11. Il Consiglio può deliberare la creazione di commissioni/gruppi di lavoro per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA. Tali commissioni/gruppi di Lavoro possono altresì supportare il Gruppo AQ/Riesame.

Art. 5 – Coordinatore del Corso di Studio

1. Il Coordinatore del CdS è un Professore di prima o seconda fascia preferibilmente del SSD di afferenza del CdS, nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

3. Il Coordinatore è responsabile del coordinamento del CdS sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione, verifica e revisione dei percorsi formativi, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo. Si impegna a sostenere il processo di Assicurazione della Qualità del CdS, tenendo conto degli obiettivi strategici dell'Ateneo e in conformità con le linee guida fornite dall' Agenzia Nazionale del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Per l'espletamento di tali responsabilità, dispone delle informazioni e dei dati forniti dagli uffici competenti dell'Ateneo, dalla Struttura didattica di riferimento, dal Nucleo di valutazione e dal Presidio di Qualità. Predisposizione l'offerta formativa del CdS e formula proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti per la composizione delle Commissioni di laurea. Inoltre, convoca e presiede il Consiglio e sovrintende a tutte le attività del corso, rappresentandole.

4. Il Coordinatore è componente di diritto del Gruppo AQ/Riesame del CdS.

Art. 6 – Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio

1. Il *Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio* (DAFPT) è un docente a contratto che appartiene al medesimo profilo professionale dell'Infermiere, in possesso

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

almeno della laurea specialistica/magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche con almeno 5 anni di esperienza nell'ambito della formazione (Decreto 19 febbraio 2009, art.4 comma 5). È nominato dal Consiglio, su proposta del Coordinatore, la sua figura è individuata tra il personale dipendente delle strutture sanitarie in cui si svolgono le attività di tirocinio professionalizzante del CdS.

2. L'incarico del DAFPT ha una durata di tre anni accademici ed è rinnovabile.

3. Il DAFPT è responsabile delle attività teorico-pratiche e del loro coordinamento, includendo le attività didattiche e di tirocinio degli studenti. Propone al Consiglio la programmazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti, oltre a eventuali programmi di formazione integrativa. È inoltre incaricato della corretta gestione della documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria degli studenti alle attività teorico-pratiche. Identifica le aree cliniche/settori da affidare ai tutor di didattica professionalizzante e sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini delle/degli studentesse/studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento. Infine, riferisce al Consiglio sull'andamento delle attività didattiche e di tirocinio, nonché sul percorso degli studenti e sull'ammissione agli esami, (previa verifica del completamento del numero di ore richieste per ogni insegnamento integrato).

4. Il DAFPT propone al Coordinatore del Cds il tutor di didattica professionalizzante, il quale viene nominato dal Consiglio.

Art. 7 - La Giunta del CdS (ove presente)

1. La Giunta del CdS è un organo istruttorio e consultivo che assume un ruolo di collegamento tra Università, Governance, Dipartimento e CdS. Alla Giunta compete coadiuvare il Coordinatore per:

- a) la analisi preliminare e la redazione della documentazione che debba essere approvata dal CdS;
- b) lo studio di fattibilità di attività didattiche integrative;
- c) lo studio di fattibilità di creazione di eventuali commissioni/gruppi di lavoro;
- d) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- e) lo studio di fattibilità di progetti di ricerca;

2. La Giunta è composta dal Coordinatore del CdS, da un docente di I o II fascia di ruolo o RTT, per ogni anno di corso, scelto dal Consiglio del CdS, su proposta non vincolante del Coordinatore, all'inizio di ogni Anno Accademico.

3. Le sedute della Giunta sono valide indipendentemente dal numero dei presenti purché ne sia documentata la regolare convocazione e siano presenti almeno due membri.

4. In ogni riunione, la Giunta sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante. Essendo un organo consultivo, non è prevista alcuna votazione sugli argomenti all'OdG.

5. La Giunta si riunisce di norma una volta al mese o, all'occorrenza, su convocazione del Coordinatore oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.

6. Le riunioni della Giunta si svolgono in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

7. La Giunta deve approvare seduta stante un documento riassuntivo della riunione, redatto dal segretario verbalizzante. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione. I verbali vengono portati alla attenzione del

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

primo CdS successivo per la necessaria presa d'atto.

8. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

Art. 8 – Rappresentante delle/degli studentesse/studenti

1. Il Rappresentante delle/degli studentesse/studenti viene individuato sulla base di quanto previsto da apposito Regolamento in corso di emanazione.

2. Il Rappresentante delle/degli studentesse/studenti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, partecipa al Consiglio la/lo studentessa/studente che rappresenta in CdS nel Gruppo AQ/Riesame o nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

3. Il Rappresentante delle/degli studentesse/studenti può coincidere con il rappresentante del CdS in Gruppo AQ/Riesame.

Art. 9 – Gruppo AQ/Riesame

1. Il Gruppo AQ/Riesame è composto da:

- a) il Coordinatore del CdS, che ne è componente di diritto;
- b) almeno due docenti di ruolo, titolari di insegnamento di base o caratterizzante del CdS e individuati tra chi non svolge funzione di rappresentanza del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- c) almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, coinvolta nella gestione didattica del CdS;
- d) almeno una rappresentanza studentesca, in conformità di quanto previsto dalle linee guida europee sulla qualità. La/lo studentessa/studente componente del Gruppo AQ/Riesame non devono necessariamente coincidere con il Rappresentante delle/degli studentesse/studenti; per contro, non può coincidere con la/il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Gruppo AQ/Riesame dura in carica tre anni.

3. Il Gruppo AQ/Riesame si riunisce su convocazione del Coordinatore del CdS.

4. Sono competenze del Gruppo AQ/Riesame:

- a) la predisposizione della SMA e del RRC;
- b) il supporto al Coordinatore nella predisposizione dell'offerta formativa e nell'aggiornamento della Scheda SUA-CdS;
- c) il monitoraggio dei processi di AQ del CdS e l'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento

5. Il Gruppo AQ/Riesame può avvalersi del supporto di commissioni/gruppi di lavoro designati dal Consiglio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

Art. 10 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra università, scuola e mondo del lavoro e delle professioni nonché la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali del CdS.
2. A norma di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo, il Comitato di Indirizzo collabora per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
 - b) definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
 - c) progettazione e gestione di attività di stage curricolari e post-laurea;
 - d) valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post-laurea, con funzioni anche propositive;
 - e) job placement, anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Coordinatore e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder, nominati dal Direttore Generale dell'Università. I componenti permangono in carica per tre anni.
4. La direzione del Comitato di Indirizzo è assunta dal Coordinatore.
5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Coordinatore, di cui una in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. Delle riunioni viene redatto un verbale.

Art. 11 – Altri incarichi

1. Il *Coordinatore dell'insegnamento* è nominato annualmente dal CdS fra i docenti universitari. Nel caso in cui l'insegnamento non sia erogato da un docente universitario, le funzioni di Coordinatore possono essere esercitate da un docente dipendente dall'azienda sanitaria sede del CdS. Il Coordinatore dell'insegnamento definisce gli obiettivi specifici dell'insegnamento individuando i contenuti essenziali e irrinunciabili (*core curriculum*), coordina i programmi didattici dei moduli in relazione agli obiettivi formativi, stabilisce, insieme ai docenti dei moduli, la tipologia di esame (scritto, orale, prove in itinere etc.), propone la commissione d'esame che presiede, inclusiva di membri supplenti. Il Coordinatore dell'insegnamento è tenuto, all'inizio dell'anno accademico, ad inserire nel sistema informatico di Ateneo le date degli esami, è tenuto inoltre a verbalizzare l'esame di ogni studente/studentessa entro 7 giorni dallo svolgimento dello stesso.
2. Il *Tutor di didattica professionalizzante* è proposto dal DAFPT al Coordinatore ed è nominato dal Consiglio del CdS. Il Tutor di didattica professionalizzante appartiene al profilo professionale di Infermiere, in possesso di laurea magistrale o specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche, oppure di master in tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

attinenti alla funzione; possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni.

L'accesso a tale funzione avviene per procedura selettiva da effettuarsi tra il personale afferente alle strutture convenzionate come sedi di tirocinio.

L'incarico ha durata triennale, con verifica annuale del mantenimento dei requisiti richiesti da parte del DAFPT. Il Tutor didattico, sotto la supervisione del DAPFT, collabora alla pianificazione e organizzazione delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio. Progetta e implementa strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali delle/degli studentesse/studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità, supervisionandone l'apprendimento e partecipando alla valutazione finale insieme alla guida di tirocinio. Promuove la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella formazione delle/degli studentesse/studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il CdS e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità. Si assume la referenza di un'area/settore clinico o tecnico nelle strutture della rete formativa di riferimento in cui sono accolti delle/degli studentesse/studenti e mantiene aggiornate le competenze cliniche/tecniche partecipando ai programmi di miglioramento della qualità. Inoltre, progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio contribuendo al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del CdS partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

3. La *Guida di tirocinio* è individuata tra il personale sanitario dipendente dalla struttura sanitaria in cui si svolgono le attività di tirocinio professionalizzante del CdS. È un professionista Infermiere, formato con specifico percorso tutoriale ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a due anni che guida la/lo studentessa/studente nell'esperienza di tirocinio durante l'attività assistenziale. Il rapporto guida di tirocinio - studentessa/studente è di max 1:2 (DM 24 settembre 1997, Tab. 1 Lettera D). Svolge le seguenti funzioni:
 - a) facilita l'inserimento degli studenti nell'unità operativa/servizio sede di tirocinio;
 - b) concorre con il Tutor di didattica professionalizzante al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti/utenti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzate;
 - d) facilita l'apprendimento delle competenze professionali previste dal progetto formativo;
 - e) vigila sulla sicurezza, qualità e modalità di svolgimento delle attività di tirocinio;
 - f) partecipa a percorsi specifici di formazione alla tutorialità proposti dalla sede formativa e/o dall'Università.

Art. 12 – Monitoraggio annuale e Riesame ciclico

1. Il CdS è sottoposto a diverse forme di valutazione della qualità delle attività svolte.
2. Il Gruppo AQ/Riesame redige annualmente la SMA.
3. Ogni cinque anni, ovvero a intervalli più brevi nel caso di visita di accreditamento o qualora le condizioni del CdS lo richiedano, il Gruppo AQ/Riesame redige il RRC.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

4. Sia la SMA che il RRC, redatte dal Gruppo AQ/Riesame, sono approvate dal Consiglio. Il Coordinatore verifica il loro caricamento in Scheda SUA-CdS da parte degli uffici competenti.

Art. 13 – Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali e professionali

1. Il CdS si propone di formare un professionista infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica (DM 739/94, art. 7, Decreto 19 febbraio 2009) che svolga con autonomia professionale attività diretta alla prevenzione delle malattie, all'assistenza delle persone malate e con disabilità, di tutte le età, e all'educazione sanitaria nel rispetto del relativo profilo professionale nonché dello specifico codice deontologico.

I laureati in Infermieristica possono trovare occupazione in strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che libero professionale. In particolare, gli sbocchi sono individuabili:

- negli ospedali in tutte le unità operative di degenza e nei servizi ambulatoriali;
- nei servizi di emergenza territoriale ed ospedaliera;
- nelle strutture per post acuti, di lunga degenza, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, centri di assistenza per disabili, hospice;
- nei servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali;
- nei servizi di prevenzione e sanità pubblica.

Ulteriori sbocchi professionali del professionista infermiere riguardano l'ambito della ricerca e della didattica.

2. Gli obiettivi formativi del CdS.

Il CdS forma professionisti in grado di:

- accertare i bisogni di assistenza delle persone, identificando le alterazioni biologiche, psicologiche, sociali e spirituali della persona determinate dalla malattia e che hanno influenza sulle sue capacità di autocura;
- accertare i bisogni di assistenza infermieristica della famiglia, delle persone di riferimento dell'assistito o della collettività;
- pianificare, gestire e documentare l'assistenza infermieristica alla persona e ad un gruppo di persone nei diversi contesti di cura (es., domicilio, residenze, ospedale) valutando i risultati raggiunti e attivando strategie di continuità delle cure;
- monitorare e gestire con strategie preventive i rischi del paziente, compresi i correlati al quadro clinico e/o ai bisogni compromessi;
- attivare interventi di relazione ed educazione terapeutica nella presa in carico di persone con problemi con l'obiettivo di sviluppare capacità di auto-cura;
- gestire gli operatori di supporto all'assistenza e integrare il proprio intervento con quello di altri operatori presenti nel contesto di cura sulla base dei diversi profili di competenza;

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

- applicare gli interventi diagnostico-terapeutici prescritti, gestendo la preparazione del paziente, l'esecuzione degli atti sulla base delle evidenze, il monitoraggio degli effetti attesi e di quelli indesiderati;
- partecipare al dibattito sulle problematiche etiche in sanità;
- esprimere un approccio critico alla pratica assistenziale ricercando nella letteratura le evidenze che la supportano o la pongono in discussione;
- aggiornarsi e auto formarsi per mantenere elevate le proprie competenze professionali in relazione all'evoluzione delle conoscenze infermieristiche e dei bisogni degli utenti al fine di garantire un'assistenza infermieristica di qualità.

3. I risultati di apprendimento attesi al termine del CdS sono di seguito descritti. Nello specifico i laureati in Infermieristica devono *conoscere e comprendere*:

- le scienze biomediche, per la comprensione dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di salute e malattia delle persone nelle diverse età della vita;
- le scienze psico-sociali e umanistiche, per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento delle persone a situazioni di disagio psichico, sociale e di sofferenza fisica;
- le teorie di apprendimento e del cambiamento per la comprensione dei processi educativi rivolti ai cittadini o ai pazienti;
- le scienze infermieristiche generali e cliniche, per la comprensione dei campi di intervento dell'infermieristica, del metodo clinico, delle tecniche di intervento e delle evidenze disponibili che guidano la presa di decisioni;
- le scienze etiche, legali e sociologiche per la comprensione della complessità organizzativa del Sistema Sanitario, dell'importanza e dell'utilità di agire in conformità alla normativa e alle direttive nonché al rispetto dei valori e dei dilemmi etici; sono finalizzate, inoltre, a favorire la comprensione dell'autonomia professionale, delle aree di integrazione e di interdipendenza con altri operatori del team;
- le scienze igienico-preventive, per la comprensione dei determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle strategie di prevenzione sia individuali che collettive e degli interventi volti a promuovere la sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti;
- le discipline informatiche e linguistiche, con particolare approfondimento della lingua inglese per la comprensione della letteratura scientifica sia cartacea che online.

I laureati in infermieristica devono dimostrare le seguenti *capacità di comprensione e applicazione delle conoscenze*:

- integrare le conoscenze, le abilità e attitudini per erogare cure infermieristiche sicure, efficaci e basate sulle evidenze;

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche comportamentali e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle varie età e nelle diverse fasi della vita;
- integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze biologiche, psicologiche, socioculturali e umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e comunità;
- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo per facilitare la crescita, lo sviluppo e l'adattamento nella promozione, nel mantenimento e nel recupero della salute dei cittadini;
- interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica infermieristica e collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico della disciplina infermieristica;
- erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze;
- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;
- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti;
- pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
- valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;
- facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica.

I laureati in Infermieristica devono dimostrare le seguenti *capacità di autonomia di giudizio*:

- assumere decisioni assistenziali;
- decidere priorità su gruppi di pazienti;
- decidere gli interventi da attribuire al personale di supporto;
- attuare l'assistenza infermieristica personalizzando le scelte sulla base delle similitudini e differenze delle persone assistite rispetto a valori, etnia e pratiche socioculturali;
- decidere gli interventi assistenziali appropriati che tengono conto delle influenze legali, politiche, geografiche, economiche, etiche e sociali;
- valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali sulla base degli outcomes del paziente e degli standard assistenziali;

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato nella pratica professionale in conformità al profilo, al codice deontologico ed agli standard etici e legali;
- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente;
- analizzare i problemi organizzativi e proporre soluzioni;
- decidere in situazioni caratterizzate da diversità di posizioni (conflitti o dilemmi).

I laureati in Infermieristica devono dimostrare le seguenti *abilità comunicative*:

- utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e scritte) con gli utenti di tutte le età e con le loro famiglie e/o con altri professionisti sanitari;
- utilizzare modalità di comunicazione appropriate nel team multiprofessionale;
- utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o educativi specifici rivolti a singoli utenti, a famiglie e a gruppi, e altri professionisti (operatori di supporto, studentesse/studenti infermieri, infermieri);
- sostenere e incoraggiare gli utenti verso scelte di salute, rinforzando abilità di coping, autostima e potenziando le risorse disponibili;
- gestire conflitti derivanti da posizioni diverse;
- facilitare il coordinamento dell'assistenza per raggiungere gli esiti di cura sanitari concordati;
- collaborare con il team di cura per realizzare l'applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida.

I laureati in Infermieristica devono dimostrare *capacità di apprendimento*:

- sviluppare abilità di studio indipendente;
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e dall'attività pratica;
- sviluppare la capacità di porsi interrogativi sull'esercizio della propria attività, pertinenti nei tempi, nei luoghi e agli interlocutori;
- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento;
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di sviluppo e apprendimento;
- dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della conoscenza all'interno delle équipe di lavoro;

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

· dimostrare capacità e autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della pratica professionale, selezionando criticamente evidenze di letteratura.

4. Il CdS permette il proseguimento degli studi nel secondo livello di formazione offerto dal CdS magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT 1), master di primo livello e corsi di perfezionamento universitari.

Art. 14 – Ordinamento didattico e Manifesto degli studi

1. L'ordinamento didattico del CdS è progettato in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il CdS definisce annualmente il Manifesto degli studi, ovvero l'insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i SSD, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, infine la suddivisione delle attività formative per anno di corso.

3. Il Manifesto degli studi per l'anno accademico in corso, comprensivo dei relativi curricula e della lingua di erogazione della didattica, è riportato nell'Allegato 1.

4. Il Consiglio è responsabile della corretta corrispondenza tra il Manifesto degli studi e l'ordinamento del CdS.

Art. 15 – Requisiti per l'accesso

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [*di seguito: MUR*] e riportate nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso di un'adeguata preparazione iniziale; è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.

4. Le modalità e la durata della prova sono indicate nel D.M., in cui sono anche definiti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento della stessa. Saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi [OFA] nelle materie di "Biologia", "Chimica" e "Matematica/Fisica", da soddisfare nel primo anno di corso, alle/gli studentesse/studenti ammessi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima, stabilita ogni anno dal Consiglio di Dipartimento e riportato nel bando di concorso. Le modalità di assolvimento degli OFA saranno pubblicate annualmente sul sito web di Ateneo.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

Il mancato assolvimento dell'OFA comporterà l'impossibilità di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo.

5. Il MUR con apposito decreto stabilisce, altresì, il numero di studentesse/studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione ed esse saranno rese pubbliche ogni anno con il relativo bando di concorso che sarà pubblicato 30 gg. prima della data della prova di ammissione.

Art. 16 – Piano di studio

1. Il piano di studio è il percorso formativo che la/lo studentessa/studente è tenuto a seguire durante tutto il percorso di studio al quale è iscritto. È composto da attività didattiche obbligatorie e da attività elettive (ADE) scelte autonomamente dalla/dallo studentessa/studente fra tutte quelle approvate dal Consiglio del CdS coerentemente con il progetto formativo.

2. Le ADE possono anche consistere in seminari, convegni/congressi, internati e altri programmi di formazione internazionali. I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario. I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto e per questo motivo possono essere frequentate dalle/dagli studentesse/studenti durante tutto l'anno. Gli internati estivi all'estero possono essere proposti al Coordinatore da professori e ricercatori del Dipartimento e dal DAFPT. Tali proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio che provvederà, laddove necessario, ad attivare la procedura per il riconoscimento dei crediti ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo.

3. Il Consiglio approva un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle ADE" valevole per l'anno accademico in corso.

4. La/lo studentessa/studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei crediti a scelta previsti dal piano studi nell'arco del suo percorso formativo a partire dal secondo anno di corso.

5. Al termine della ADE, per le/gli studentesse/studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto un unico esame con l'espressione di una valutazione in idoneo/non idoneo.

Art. 17 – Organizzazione didattica

1. Ad 1 CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo della/o studentessa/studente, [Decreto 19 febbraio 2009 art. 6, comma 1].

2. Ad 1 CFU di lezione corrispondono 12 ore di insegnamento frontale.

3. Ad 1 CFU di laboratorio o esercitazione guidata corrispondono 30 ore di attività in presenza.

4. Ad 1 CFU di tirocinio corrispondono 30 ore di attività pratica.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

5. La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dal Consiglio di Dipartimento d'intesa con il Coordinatore del CdS.
6. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
7. Le attività formative, le/i docenti responsabili delle stesse e i relativi programmi sono resi noti annualmente attraverso il sito web di Ateneo.

Art. 18 – Schede di insegnamento

1. Ogni docente titolare di insegnamento e/o responsabile di attività formativa redige annualmente una scheda di insegnamento, contenente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il programma dettagliato, le eventuali propedeuticità (obbligatorie e/o consigliate), le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di attribuzione del voto finale, il materiale didattico, le attività didattiche e gli eventuali consigli della/del docente. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale della/o studentessa/studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
2. Le schede di insegnamento, raccolte dagli Uffici, vengono trasmesse al Coordinatore, che verifica la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi generali del CdS, agli obiettivi formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi e, ove necessario, richiede le opportune modifiche.
3. Una volta approvata, la scheda di insegnamento viene pubblicata sul sito web di Ateneo da parte degli Uffici.
4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 19 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. È previsto l'obbligo di frequenza. L'obbligo risulta assolto se la/lo studentessa/studente partecipa ad almeno il 75% delle attività formative. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo compete al docente titolare dell'insegnamento e/o dell'attività formativa.
2. La frequenza alle attività di laboratorio e tirocinio è obbligatoria al 100%. Eventuali assenze indipendentemente dalla ragione dovranno essere recuperate dalla/dallo studentessa/studente seguendo un piano concordato con il DAFPT.
3. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS sono indicate nell'**Allegato 1**.

Art. 20 – Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa indicata nel Manifesto degli studi è prevista una verifica di profitto alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

2. La verifica di profitto può consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, simulazioni, tesine, colloqui) ritenute idonee dalla/dal docente responsabile. La verifica di profitto, che può comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e gli eventuali accertamenti *in itinere* sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa e dettagliate nella scheda di insegnamento.

3. A seconda della tipologia di attività formativa, la verifica di profitto può assumere la forma dell'esame, che comporta l'attribuzione di un voto secondo le modalità dettagliate al successivo comma 9, ovvero di una valutazione all'esito della quale alla/lo studentessa/studente viene riconosciuta una idoneità.

4. Il numero massimo degli esami non può essere superiore a 20. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- a) di base;
- b) caratterizzanti;
- c) affini o integrative;
- d) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

5. Per poter accedere alla verifica di profitto la/lo studentessa/studente deve prenotarsi attraverso la piattaforma gestionale Esse3. Per potersi prenotare, la/lo studentessa/studente deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse, nonché aver assolto le eventuali propedeuticità.

6. Tutte le verifiche di profitto che si svolgono in forma orale sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Quando siano previste prove scritte la/il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.

7. Per lo svolgimento delle verifiche di profitto, le/gli studentesse/studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità o bisogni educativi speciali (BES) possono beneficiare degli ausili e supporti previsti dalla l. 28.01.1999 n. 17 e dalla legge 08.10.2010 n. 170.

8. La valutazione è effettuata da una apposita Commissione, composta da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre la/il responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione (nonché gli eventuali ulteriori componenti) è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia. Nel caso di insegnamenti integrati, la Commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento ed è prevista la presenza di almeno una/un docente per ciascun modulo didattico.

9. Per gli insegnamenti che prevedono un esame finale, la valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è diciotto/trentesimi (18/30). La Commissione può all'unanimità aggiungere la lode al massimo dei voti. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, la valutazione determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

10. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica, ovvero in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
11. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato su apposito documento, redatto secondo le modalità previste dall'Ateneo e consegnato alla/lo studentessa/studente all'esito dell'esame.
12. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio competente entro sette giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame e con le modalità, anche informatiche, definite dall'Ateneo.
13. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità.
14. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento, in ciascun appello la/lo studentessa/studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza.
15. La/lo studentessa/studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare all'Ateneo il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. L'attribuzione dei relativi CFU avviene dopo la conclusione del periodo di mobilità. Nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi.
16. Alla/lo studentessa/studente potrà essere richiesto di sostenere eventuali prove di verifica di esami già sostenuti qualora il Consiglio ritenga obsoleti i contenuti culturali per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento.
17. La valutazione dei tirocini tiene conto dei risultati relativi alle competenze dimostrate e attestate dalle Schede di valutazione del tirocinante compilate a cura delle Guide di tirocinio dopo ciascun periodo di tirocinio, del profitto raggiunto negli elaborati scritti e nelle prove pratiche dell'esame di tirocinio svolto tramite colloquio, prove scritte applicative e simulazioni pratiche. Il giudizio è espresso in trentesimi. La valutazione è certificata da una apposita Commissione presieduta dal DAFPT e composta dai professori di ruoli dello specifico SSD Meds 24/c, Tutor di didattica professionalizzante e dalle Guide di tirocinio.

Art. 21 – Tutorato

1. Il servizio di tutorato è rivolto a indirizzare e assistere la/lo studentessa/studente lungo tutto il percorso universitario, rendendolo attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli eventuali ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Le tipologie di tutorato offerte dall'Ateneo sono:

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

- a) tutorato di orientamento e trasversale, svolto dal Referente didattico in collaborazione con le Segreterie;
- b) tutorato di orientamento internazionale, svolto dall'Ufficio Erasmus e dall'International Office;
- c) tutorato didattico, affidato a figure di supporto alla didattica (cultori della materia, dottorandi, titolari di contratti di didattica integrativa, ecc.);
- d) tutorato specializzato, svolto dal Referente didattico per l'inclusione.

Art. 22 - Tirocini curricolari

1. Il regolamento didattico del CdS, in conformità alla normativa vigente, prevede per l'attività professionalizzante un minimo di 60 CFU, afferenti all'insegnamento di tirocinio presente nell'ordinamento didattico (Allegato 1). Il tirocinio come attività formativa professionalizzante assume particolare importanza per il conseguimento del titolo accademico abilitante.

2. Le attività pratiche professionalizzanti sono la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa. Coinvolgono le/gli studentesse/studenti nell'esecuzione di attività pratiche con gradi progressivi di autonomia sia in ambienti di tirocinio clinico che in aule che simulano le attività svolte in contesti assistenziali.

3. Le metodologie didattiche attive per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti sono basate su:

- sessioni tutoriali che preparano la/lo studentessa/ studente all'esperienza clinica;
- *Problem-Based Learning* (PBL) che promuove il pensiero critico e l'integrazione delle conoscenze
- *Team-Based Learning* (TBL) che, attraverso un lavoro in piccoli gruppi permette alla/allo studentessa/studente di risolvere problemi complessi, promuove la collaborazione e il lavoro di squadra
- *Case study* che permette alla/allo studentessa/studente di sviluppare capacità di ragionamento clinico e decision-making
- *Role-playing* che, attraverso l'interpretazione di ruoli in situazioni di cura, consente di sviluppare competenze relazionali e tecniche in un contesto controllato
- esercitazioni e simulazioni mediante le quali la/lo studentessa/studente sviluppa abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta, prima o durante l'esperienza di tirocinio
- sessioni di briefing, de-briefing e supervisione delle esperienze di apprendimento clinico
- sessioni tutoriali e feedback costanti
- journal club
- compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio guidato.

4. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al DAFPT che, in accordo con i Tutor di didattica professionalizzante, predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

5. Il tirocinio viene svolto presso strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e il DAFPT può proporre al Coordinatore del CdS strutture assistenziali non universitarie, ospedaliere e/o territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente stipula di convenzione.
6. La frequenza ai tirocini – obbligatoria e non sostituibile – come riportato nell'art.18 comma 2 del presente regolamento, è certificata dalla Guida di tirocinio che valuta e documenta nell'apposita “scheda di valutazione delle attività di tirocinio” i livelli di competenza progressivamente raggiunti dalla/dallo studentessa/studente.
7. Per ogni singola/a studentessa/studente il DAFPT monitora il raggiungimento del monte ore di tirocinio programmate.
8. Al termine di ciascun anno di corso la/lo studentessa/studente deve sostenere l'esame annuale di tirocinio il cui superamento permette l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una valutazione espressa in trentesimi.
9. Le attività che la/lo studentessa/studente svolge durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale dipendente delle strutture assistenziali dove si svolge il tirocinio.

Art. 23 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La laurea in Infermieristica, unitamente alla relativa qualifica accademica, è conferita a seguito del superamento di una prova finale.
2. Per accedere alla prova finale la/lo studentessa/studente deve aver conseguito 180 CFU con una frequenza documentata di almeno 4600 ore ed aver adempiuto gli obblighi amministrativi.
3. La prova finale abilitante si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale la/lo studentessa/studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) la redazione di un elaborato scritto (Tesi) con dissertazione finale.

La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

4. La richiesta di tesi deve essere formulata dalla/dallo studentessa/studente al DAFPT entro il termine previsto e reso noto tramite avviso pubblicato sul sito web di Ateneo. La tematica della tesi ed i relatori vengono approvati dal DAFPT che ne dà comunicazione scritta al Coordinatore. Il Consiglio approva l'argomento di tesi proposto della/dal studentessa/studente. L'elaborato è redatto sotto la responsabilità di due relatori docenti del CdS, almeno uno appartenente al profilo professionale infermieristico. Alla preparazione della tesi sono assegnati 5 CFU.
5. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1269/1938 e dell'art. 7 comma 4 del Decreto 19 Febbraio 2009. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del CdS.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

6. La Commissione è costituita dai Docenti Universitari del SSD MEDs 24/c, dal DAFPT, due membri dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, e dai rappresentanti dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute che sovrintendono la regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali [linee di indirizzo per lo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea in infermieristica, FNOPI 2019].

7. Il voto viene espresso in centodieci decimi. Ai candidati più meritevoli può essere conferita la votazione di centodieci e lode per decisione unanime della Commissione. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110. Agli/alle studenti/studentesse che hanno partecipato ad esperienze Erasmus con impegno e profitto sono assegnati 2 punti aggiuntivi. Ulteriori punti aggiuntivi possono essere assegnati su progetti approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. Il voto di ammissione è determinato rapportando a 110 la media aritmetica degli esami di profitto dei Corsi integrati e del tirocinio e successivamente arrotondando il risultato per eccesso o per difetto all'intero più vicino. Il CdS definisce le modalità di attribuzione della votazione per la prova finale e ne può autorizzare lo svolgimento in lingua straniera. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

8. La prova finale è pubblica ed è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Art. 24 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno della Laurea non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 25 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito qualora ci siano posti liberi negli anni di riferimento e previa pubblicazione di un apposito avviso contenente i criteri per l'esame dei titoli posseduti dal candidato.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del Consiglio su proposta del Coordinatore:

- a) se la/lo studentessa/studente proviene da un CdS della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 1, è riconosciuta in misura non inferiore al 50%; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio;
- b) se la/lo studentessa/studente proviene da un CdS appartenente a una classe diversa, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio.

3. In casi di comprovata urgenza, il Coordinatore procede al riconoscimento dei crediti, con successiva ratifica da parte del Consiglio.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

4. In caso di riconoscimento di esami/CFU, l'attribuzione del voto avverrà secondo le seguenti regole:

- a) se l'esame è riconosciuto per intero, rimane confermato il voto originario;
- b) se è riconosciuta solo una parte dei CFU dell'esame, il voto finale è determinato come media ponderata per i CFU del voto originario e del voto conseguito nella prova integrativa;
- c) nel caso in cui la convalida di un esame sia l'esito della convalida di due o più esami, il voto finale è determinato come media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami convalidati.

5. Il trasferimento ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e ad altre Professioni Sanitarie per le/gli studentesse/studenti provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei sarà oggetto di apposita procedura preceduta dalla emanazione di un bando.

Art. 26 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi alle/gli studentesse/studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sul sito dell'Università.

2. Il CdS aderisce al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

Art. 27 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a tutte/i le/gli studentesse/studenti immatricolati al CdS. Esso entra in vigore dal momento della sua approvazione e ha validità almeno per i tre anni successivi, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento; per quanto compatibile si applica anche alle/gli iscritti di altre coorti.

2. Nel caso di modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, il CdS procederà alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché agli altri regolamenti applicabili.

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

Allegato 1 – Manifesto degli Studi

Curriculum: unico

Lingua di erogazione: italiano

anno	Denominazione attività	Tipologia	SSD	CFU totali	Propedeuticità
1	Basi Morfologiche e Funzionali della Cellula			5	
		A	BIO/10		
		A	BIO/13		
		A	MED/03		
		A	FIS/07		
1	Fondamenti Morfologici e Funzionali dell'Organismo			7	
		A	BIO/16		
		A	BIO/09		
		A	BIO/17		
1	Fondamenti delle Scienze Infermieristiche			6	
		B	MED/45		
		B	MED/45		
		B	MED/45		
1	Fondamenti della Salute e Sicurezza nei contesti assistenziali			6	
		B	MED/44		
		A	MED/42		
		A	MED/42		

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

		A	MED/07		
		B	MED/45		
1	Meccanismi Fisiologici di Base e dei Principali Organi ed Apparati			6	
		A	MED/04		
		A	MED/04		
		B	MED/05		
		B	BIO/12		
		A	MED/04		
1	Processi Sociali e Psicologici dell'Individuo			6	
		A	MPSI/01		
		A	MDEA/01		
		A	MED/02		
		B	MED/09		
		B	MPED/01		
		B	MED/45		
1	Processi Infermieristici Metodologici e Clinici			6	
		B	MED/45		
		B	MED/45		
		B	MED/45		
1	Laboratorio professionale	F		1	
1	Inglese scientifico	E		4	
1	Tirocinio	B		13	
2	Infermieristica Dei Processi Diagnostico Terapeutici E Riabilitativi			7	
		B	MED/08		
		B	MED/36		
		A	BIO/14		
		B	MED/09		
		B	MED/45		
		C	MED/48		
2	Infermieristica Dei Processi Terapeutici Ed Assistenziali In Area Medica			9	

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

		B	MED/13		
		B	MED/45		
		B	MED/14		
		B	MED/11		
		B	MED/12		
		B	MED/10		
		B	MED/17		
		B	MED/6		
		B	MED/09		
2	Infermieristica Dei Processi Terapeutici Ed Assistenziali In Area Chirurgica			6	
		B	MED/18		
		B	MED/21		
		B	MED/45		
		B	MED/33		
		B	MED/24		
2	Infermieristica Dei Processi Terapeutici Ed Assistenziali Nell'Area Delle Disabilita'Fisiche E Psiciche			8	
		B	MED/45		
		B	MED/45		
		B	MED/45		
		B	MED/34		
		B	MED/26		
		B	MED/25		
		B	M-PSI/08		
		A	MED/41		
2	Infermieristica Dei Processi Terapeutici Ed Assistenziali Nell'Area Materno Infantile			7	
		B	MED/45		
		B	MED/39		
		B	MED/40		
		B	MED/38		
		B	M-PSI/04		
		B	MED/47		

Versione 1.1 del 17 dicembre 2024

2	Tirocinio 2	B	MED/45	23	Tirocinio I
3	Infermieristica Dei Processi Terapeutici Ed Assistenziali In Area Critica			6	
		B	MED/18		
		A	BIO/14		
		B	MED/45		
		B	MED/09		
		A	MED/41		
	Metodologia Infermieristica Basata Sulle Prove Di Efficacia			6	
		B	MED/45		
		B	MED/45		
		B	NG-INF/05		
		B	SECS-S/02		
		A	MED/01		
	Principi Giuridici E Di Management Applicati All'Organizzazione Infermieristica			5	
		B	IUS/07	5	
		B	IUS/09		
		A	MED/42		
		B	MED/43		
		B	MED/45		
	ADE	D		6	
	ATTIVITA' SEMINARIALI	F		6	
	LABORATORI PROFESSIONALI	F		2	
	TIROCINIO 3	B		24	Tirocinio I e Tirocinio II
	PROVA FINALE	E		5	